
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Equa riparazione da irragionevole durata del processo, controversia di valore economico non rilevante: riduzione dell'indennizzo

In tema di equa riparazione da irragionevole durata del processo, va confermato che ove non emergano elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale, l'esigenza di garantire che la liquidazione sia soddisfatta di un danno e non indebitamente lucrativa comporta che la quantificazione del danno non patrimoniale dev'essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1000 per quelli successivi, in quanto l'irragionevole durata eccedente tale periodo da ultimo indicato comporta un evidente aggravamento del danno. Ciò posto, va affermato che un valore economico non rilevante della controversia può autorizzare il giudice nazionale anche a scendere al di sotto di tali livelli, purché il ristoro non sia meramente simbolico.

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 26.1.2015, n. 1364

...omissis...

1. Il Collegio ha deliberato l'adozione della motivazione in forma semplificata.
2. Con il primo motivo si deduce violazione e mancata applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, della L. n. 848 del 1955, art. 6, par. 1, artt. 13, 19 e 53, e degli artt. 24 e 111 Cost.. La quantificazione da parte della Corte di merito del danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo sarebbe eccessivamente ridotta rispetto ai parametri indicati dalla Corte L/DU, in assenza di alcun elemento idoneo a giustificare una tale riduzione. Al riguardo, sarebbe stata arbitraria la qualificazione della controversia de qua come bagatellare in presenza degli elementi segnalati dal ricorrente, consistenti nella importanza della posta in giuoco, trattandosi di causa avente ad oggetto la percezione di un credito da attività professionale, di natura alimentare.
3. La censura è fondata.
 - 3.1. In tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, secondo la giurisprudenza della Corte dei diritti dell'uomo (sentenze 29 marzo 2006, sui ricorsi n. 63261 del 2000 e nn. 64890 e 64705 del 2001), gli importi concessi dal giudice nazionale a titolo di risarcimento danni possono essere anche inferiori a quelli da essa liquidati, "a condizione che le decisioni pertinenti" siano "coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita del paese interessato", e purché detti importi non risultino irragionevoli (v., tra le altre, Cass., scnt. n. 16086 del 2009). Pertanto, è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri elaborati dalla CEDU, pur conservando un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, in misura ragionevole e motivatamente, dalle liquidazioni effettuate da quella Corte in casi simili. Peraltro, ove non emergano elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale, l'esigenza di garantire che la liquidazione sia soddisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa comporta che la quantificazione del danno non patrimoniale dev'essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1000 per quelli successivi, in quanto l'irragionevole durata eccedente tale periodo da ultimo indicato comporta un evidente aggravamento del danno (v., tra le altre, Cass., sent. n. 21840 del 2009).
 - 3.2. Un valore economico non rilevante della controversia può autorizzare il giudice nazionale anche a scendere al di sotto di tali livelli, purchè il ristoro non sia meramente simbolico. Tale si presenta nella specie la liquidazione operata dalla Corte perugina, nella misura di meno di Euro 200,00 l'anno.
4. Con il secondo motivo si deduce violazione e mancata applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, e del Regolamento del Ministero della Giustizia di cui al Decreto n. 140 del 2012. Sarebbe illegittima la compensazione delle spese del giudizio disposta dalla Corte di merito in presenza di ragioni inidonee ad escludere la soccombenza dell'Amministrazione resistente, non essendo sufficiente, a tal fine, argomentare in merito alla liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quanto richiesto da parte ricorrente. Avrebbe, inoltre, la Corte umbra violato l'obbligo di motivare analiticamente la decisione di non considerare o ridurre talune voci indicate nella nota spese prodotta dall'avvocato.

5. - Con il terzo motivo si lamenta ancora violazione e mancata applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, e del Regolamento del Ministero della Giustizia di cui al Decreto n. 140 del 2012, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione si di un punto decisivo della controversia, consistente nella compensazione delle spese del giudizio, sotto il profilo della intrinseca ragionevolezza che deve presiedere alla motivazione del provvedimento giurisdizionale nei limiti in cui ha, come inammissibile effetto, quello di far gravare sulla parte opponente, comunque risultata vittoriosa, l'onere finanziario della sopportazione dei costi della procedura, quantificati in termini di sole spese vive in Euro 161,17, secondo la nota spese prodotta. La soccombenza della parte resistente ne avrebbe quanto meno giustificato la condanna al rimborso delle spese vive.

6. - I motivi, da esaminare congiuntamente per la stretta connessione che li avvince, sono fondati.

6.1. - Ai fini della compensazione totale delle spese processuali non è sufficiente la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria, permanendo comunque la sostanziale soccombenza della controparte che dev'essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (v., tra le altre, Cass., sent. n. 901 del 2012).

Nella specie, la Corte di merito avrebbe dovuto, dunque, condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio.

7. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto. Il decreto impugnato deve essere cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 1083,00 (Euro 500,00 ad anno), oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo. Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di legittimità, che devono essere poste a carico dell'Amministrazione resistente, vengono liquidate come da dispositivo e vanno distratte in favore dell'Avv. Fxx., antistatario, per la fase di merito e in favore dell'avv. xxxxx per la fase di legittimità.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 1083,00, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo; condanna altresì il Ministero al pagamento delle spese dell'intero giudizio, che liquida, quanto al grado di merito, in Euro 465, 00 per compensi, oltre ad Euro 50,00 per esborsi e agli accessori di legge, da distrarre in favore dell'avv. F.A., e, quanto al giudizio di legittimità, in Euro 300,00 per compensi, oltre ad Euro 100,00 per esborsi, alle spese generali e agli accessori di legge, da distrarre in favore xxxxxx., antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta - 2 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 aprile 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
